



✓ Il testo normativo

Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza

Indice

Titolo I Iscritti

- 2 Articolo 1 Iscritti all'Ente
- 2 Articolo 2 Iscrizione all'Ente

Capo II Contributi

- 4 Articolo 3 Contributo soggettivo
- 5 Articolo 4 Contributo integrativo e di maternità
- 6 Articolo 5 Frazionabilità dei contributi minimi
- 6 Articolo 6 Variabilità dei contributi
- 7 Articolo 7 Versamento dei contributi
- 8 Articolo 8 Prescrizione dei contributi

Capo III Delle comunicazioni e delle sanzioni

- 8 Articolo 9 Interessi di mora e sanzioni per il ritardato pagamento dei contributi
- 9 Articolo 10 Obbligo di comunicazione del reddito professionale e sanzioni nei casi di omessa, ritardata od infedele comunicazione

Titolo II Attuazione delle attività di previdenza a favore degli iscritti e dei loro familiari

- 11 Articolo 11 Prestazioni
- 11 Articolo 12 Pensione di vecchiaia
- 13 Articolo 13 Pensione di inabilità
- 15 Articolo 14 Assegno di invalidità
- 16 Articolo 15 Norme comuni alle pensioni di inabilità ed assegno di invalidità
- 18 Articolo 16 Pensione di reversibilità e indiretta
- 19 Articolo 17 Pagamento e rivalutazione delle pensioni
- 19 Articolo 18 Indennità di maternità
- 20 Articolo 19 Contribuzione volontaria
- 20 Articolo 20 Restituzione dei contributi
- 21 Articolo 21 Cumulabilità e ricongiunzione delle pensioni
- 21 Articolo 22 Riscatto dei periodi precedenti all'istituzione dell'Ente di previdenza

Titolo III Attuazione delle attività di assistenza

- 22 Articolo 23 Forme di assistenza facoltative
- 23 Tabella "A" (art.12 comma 3)

Titolo I

Iscritti

Articolo 1

Iscritti all'Ente

1. Gli iscritti agli albi professionali dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati che esercitano attività autonoma di libera professione, in forma singola o associata, o di partecipazione societaria senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, sono obbligatoriamente iscritti all'Ente sempreché tale attività rientri nelle competenze specifiche del Perito Industriale, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente o altre attività di lavoro autonomo di diversa natura.

2. Gli iscritti agli Albi professionali che inizino ad esercitare la libera professione di Perito Industriale successivamente al compimento del sessantacinquesimo anno di età sono iscritti all'Ente ai soli fini della applicazione delle disposizioni sulla contribuzione integrativa e di maternità; è fatto salvo il diritto di versare il contributo soggettivo sino al settantacinquesimo anno di età.

3. L'iscritto all'Albo professionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, iscritto anche in altri albi professionali pure dotati di Ente di previdenza obbligatoria, può optare per uno qualsiasi degli Enti stessi. La facoltà di non iscriversi all'EPPI va esercitata mediante presentazione di apposita dichiarazione con firma autenticata ai sensi di legge.

Articolo 2

Iscrizione all'Ente

1. Ai fini dell'iscrizione all'Ente, i soggetti di cui all'art. 1 comma 1, sono obbligati a presentare la domanda di iscrizione su apposito modello indirizzato all'Ente e completo dei seguenti documenti:

- a) certificato di nascita
- b) certificato di residenza
- c) codice fiscale
- d) certificato di iscrizione all'Albo
- e) stato di famiglia
- f) eventuale partita IVA.

In luogo dei predetti documenti si può presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 o autocertificazione ai sensi della legge 15 maggio 1997 n. 127.

Il modello deve contenere, tra l'altro, la data di inizio attività libero professionale così come qualificata all'art. 1 del presente Regolamento, l'indicazione del domicilio fiscale, l'indicazione di eventuali altre attività di lavoro autonomo, subordinato, imprenditoriale, commerciale od altro, svolte dal dichiarante, eventuale iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria ed indicazioni se in quiescenza.

2. La domanda di iscrizione deve essere inviata all'Ente a mezzo raccomandata A.R. e per conoscenza al Collegio provinciale di appartenenza nelle forme legalmente riconosciute, entro e non oltre 60 giorni dalla sussistenza dei requisiti richiesti. In ipotesi di mancata presentazione della domanda di iscrizione nei termini prescritti, sarà dovuta la sanzione di cui all'art. 10 comma 5 del presente Regolamento.

3. Nel caso di incompletezza dei dati e della documentazione richiesta, di cui al primo comma del presente articolo, il dichiarante, su richiesta dell'Ente, è tenuto ad integrare la suddetta domanda ed inviare quanto richiesto nel termine tassativo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Nel caso di mancato riscontro, ovvero di domanda incompleta, errata o non sottoscritta la stessa verrà ritenuta omessa a tutti gli effetti di legge.

4. In caso di omessa domanda di iscrizione e previo invio da parte dell'Ente di diffida alla regolarizzazione a mezzo raccomandata A.R., l'iscrizione avviene d'ufficio a seguito di delibera del CdA o provvedimento d'urgenza del Presidente. Colui il quale è stato iscritto d'ufficio è tenuto comunque a pagare le sanzioni di cui all'art. 10 comma 5.

5. Tutti i nuovi iscritti agli Albi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati ricevono comunicazione dall'Ente per assolvere all'obbligo di iscrizione; qualora non rientrino nella definizione dell'art. 1, comma 1, del presente Regolamento, sono obbligati a presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale attestano di non svolgere attività come definita al suddetto comma, secondo la modulistica dell'Ente.

6. È inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione all'Ente per coloro che non siano iscritti agli Albi o la cui iscrizione sia nulla o sia stata annullata. In tal caso tutti i contributi eventualmente versati devono essere restituiti dall'Ente entro 60 giorni dalla data di definizione della posizione del soggetto.

7. Le contribuzioni soggettive effettuate da coloro i quali si sono successivamente cancellati dall'Albo ovvero abbiano cessato l'attività libero professionale sono soggette alla rivalutazione annua con le regole di cui al successivo art. 12 comma 5 del presente Regolamento.

8. In applicazione dell'art. 14 comma 1 lettera e) dello Statuto, l'Ente provvederà a far pervenire ai Collegi provinciali le procedure relative allo svolgimento delle altre funzioni agli stessi demandate.

Capo II Contributi

Articolo 3

Contributo soggettivo

1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Ente è pari al 10 per cento del reddito professionale netto di cui all'art. 1 comma 1 del presente Regolamento, ancorché prodotto in forma associata o di partecipazione in Società per la parte attribuita all'iscritto in forza di patti associativi o sociali, relativo all'anno e risultante dalla rispettiva dichiarazione dei redditi, secondo il disposto dell'art. 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. A decorrere dal 01 gennaio 2006, oltre al contributo soggettivo obbligatorio del 10% di cui al comma 1, è concessa agli iscritti la facoltà di avvalersi di una maggiore aliquota contributiva secondo le seguenti percentuali: 2% - 4% - 6% - 8%. L'opzione di versare il contributo soggettivo, determinato secondo l'aliquota prescelta del 12% - 14% - 16% - 18% del reddito professionale netto prodotto, è espressa ogni anno contestualmente alla dichiarazione di cui al successivo articolo 10 del presente Regolamento ed ha validità solo per l'anno di riferimento. Ai sensi del comma 37 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243 anche in deroga al disposto di cui al comma 18 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, la contribuzione soggettiva determinata con aliquote opzionali è interamente deducibile.

3. Il reddito, di cui al comma 1 del presente articolo, da sottoporre a contributo non può comunque essere superiore, per l'anno 1996, all'importo di Euro 68.172,31. Detto importo è annualmente ed automaticamente rivalutato, senza necessità di revisione del presente regolamento, in base alla variazione annua dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall'ISTAT.

4. Il predetto limite non si applica solo nell'ipotesi di contribuzione soggettiva determinata con riferimento alle aliquote contributive opzionali, di cui al precedente comma.

5. In ogni caso è dovuto, per redditi pari o inferiori a Euro 7.746,85 ancorché nulli o negativi, un contributo soggettivo minimo fissato per l'anno 1996 in Euro 774,69.

Tale importo è annualmente ed automaticamente rivalutato dall'anno successivo alla data di approvazione del Regolamento, senza necessità di revisione dello stesso, in base alla variazione annua dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall'ISTAT.

6. Il reddito deve essere obbligatoriamente comunicato secondo le modalità di cui all'art.10 comma 6 del presente Regolamento.

7. I contributi soggettivi obbligatori sono deducibili, ai fini delle imposte dirette, dal reddito complessivo.

8. I soggetti che non hanno ancora compiuto il ventottesimo anno di età alla data dell'insorgenza dell'obbligo contributivo possono richiedere, in deroga a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, la riduzione del contributo dovuto al 50 per cento per i primi due anni di contribuzione e sempreché non abbiano compiuto il trentesimo anno di età. I soggetti che si sono avvalsi della riduzione hanno facoltà di integrare il contributo versato secondo le modalità che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

9. Al compimento del sessantacinquesimo anno di età l'iscritto ha facoltà di sospendere il versamento del contributo soggettivo, ancorché prosegua nell'esercizio dell'attività professionale.

Articolo 4

Contributo integrativo e di maternità

1. Gli iscritti all'Ente devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile della attività professionale, in qualunque forma esercitata, così come individuata al comma 1 del precedente articolo 1 del presente Regolamento e devono versare all'Ente il relativo ammontare.

Le società devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni socio professionista iscritto all'Ente, versando obbligatoriamente – nel rispetto delle scadenze di cui al successivo articolo 7 – la contribuzione integrativa così determinata. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all'Ente dal singolo professionista è calcolato sulla percentuale del volume d'affari della società pari alla percentuale di utili spettante al professionista stesso.

2. La maggiorazione percentuale di cui al precedente comma è fissata nella misura del 2 per cento ed il relativo importo è obbligatoriamente evidenziato sul documento fiscale emesso dall'iscritto o dall'associazione professionale o società a cui lo stesso partecipa.

Detta maggiorazione non si applica per fatture o ricevute emesse da un iscritto verso altro iscritto all'Ente nel contesto di incarichi professionali finalizzati al conseguimento di un risultato unitario e sempre che il contributo integrativo sia stato, comunque, applicato sull'intero corrispettivo dell'incarico unitario stesso.

3. In ogni caso è dovuto, per ciascun anno, per volume d'affari pari o inferiori a Euro 5.422,80, ancorché nullo, un contributo integrativo minimo fissato, per l'anno 1996, in Euro 108,46.

Tale importo è annualmente ed automaticamente rivalutato dall'anno successivo alla data di approvazione del Regolamento, senza necessità di revisione dello stesso, in base alla variazione annua dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall'ISTAT.

4. La maggiorazione percentuale e la base imponibile di cui al comma 1 del presente articolo si riferiscono esclusivamente ai corrispettivi relativi all'esercizio della attività professionale definita nell'art. 1, comma 1 del presente Regolamento.
5. Il contributo integrativo non è soggetto a ritenuta di acconto IRPEF e non concorre alla formazione del reddito imponibile; su di esso è dovuta l'IVA ove previsto.
6. I corrispettivi saranno obbligatoriamente comunicati secondo le modalità di cui all'art. 10 comma 6 del presente Regolamento.
7. Gli iscritti che abbiano optato per la sospensione della contribuzione soggettiva, ai sensi dell'art. 3 comma 7 del presente Regolamento sono comunque tenuti al versamento del contributo integrativo e di maternità.
8. Ogni iscritto all'Ente è soggetto al pagamento del contributo di maternità che a partire dall'anno 1996 è fissato in Euro 5,16.

Articolo 5

Frazionabilità dei contributi minimi

1. Per ciascun anno solare di iscrizione, in cui l'esercizio dell'attività risulti di durata inferiore all'anno stesso, i contributi annui soggettivi ed integrativi minimi obbligatori saranno ridotti a tanti dodicesimi del loro importo quanti sono i mesi di effettivo esercizio dell'attività considerando come mese intero il periodo pari, o superiore, a 15 giorni. Qualora l'esercizio dell'attività nell'anno solare sia limitata ad un periodo inferiore a 15 gg. lo stesso è considerato mese intero. Qualora l'importo dei suddetti contributi, così frazionati, risulti inferiore a quanto dovuto in relazione al reddito ed al volume d'affari effettivamente conseguiti, l'iscritto è tenuto al versamento dei maggiori importi.

Articolo 6

Variabilità dei contributi

1. Le percentuali ed i contributi obbligatori di cui agli artt. 3 e 4 possono essere variati ogni anno nel rispetto della normativa vigente e tenendo conto delle risultanze dei bilanci consuntivi e di verifica tecnico-attuariale con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo, previa delibera del Consiglio di Indirizzo Generale di cui all'art. 7 comma 6 lettera d) dello Statuto, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente. La delibera di cui sopra dovrà essere trasmessa ai Ministeri competenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 3 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994 n° 509.

2. I contributi integrativi e di maternità sono dovuti anche dai pensionati che restano iscritti all'Ente, in quanto esercitano ancora l'attività professionale.

Versamento dei contributi

1. I contributi di cui all'art. 4, sono versati secondo le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, in due rate:

- la prima, in acconto entro il 30 novembre dell'anno in corso, per un importo pari al 60 per cento, calcolato sulla base del contributo complessivo dovuto nell'anno precedente, o del contributo risultante dalla previsione del corrispettivo lordo per l'anno in corso.

In quest'ultimo caso non si dà luogo alla applicazione di interessi di mora e sanzioni se, a consuntivo, il contributo versato non si discosta per difetto in misura maggiore del 10 per cento dal contributo effettivamente dovuto in acconto. Nel caso che il contributo versato si discosti in misura maggiore del 10 per cento, gli interessi di mora e le sanzioni verranno applicati sulla sola differenza non versata.

In caso di prima iscrizione l'acconto è pari al 60 per cento del contributo minimo eventualmente frazionato;

- La seconda rata, a saldo, è versata nell'anno successivo, entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento dell'IRPEF.

Coloro che iniziano l'attività in data pari o successiva al 1° ottobre dell'anno di riferimento, hanno facoltà di versare i contributi dovuti per lo stesso anno in un'unica soluzione alla scadenza del versamento dei saldi.

2. I contributi soggettivi di cui all'art. 3 sono versati secondo le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, in due rate:

- la prima, in acconto, entro il 30 novembre dell'anno in corso, per un importo pari al 60 per cento, calcolato sulla base del contributo complessivo dovuto nell'anno precedente, o del contributo risultante dalla previsione del reddito per l'anno in corso.

Qualora l'iscritto, per l'anno precedente, abbia versato a saldo il contributo soggettivo esercitando l'opzione per la maggiore aliquota rispetto a quella minima obbligatoria, deve comunque calcolare il 60% a titolo di acconto, solo sulla aliquota minima, pari al 10%.

In quest'ultimo caso non si dà luogo alla applicazione di interessi di mora e sanzioni se, a consuntivo, il contributo versato non si discosta per difetto in misura maggiore del 10 per cento dal contributo effettivamente dovuto in acconto. Nel caso che il contributo versato si discosti in misura maggiore del 10 per cento, gli interessi di mora e le sanzioni verranno applicati sulla sola differenza non versata.

In caso di prima iscrizione l'acconto è pari al 60 per cento del contributo minimo eventualmente frazionato;

- La seconda rata, a saldo, è versata nell'anno successivo, entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento dell'IRPEF.

Coloro che iniziano l'attività in data pari o successiva al 1° ottobre dell'anno di riferimento hanno facoltà di versare i contributi dovuti per lo stesso anno in un'unica soluzione alla scadenza del versamento dei saldi.

3. L'Ente provvede alla riscossione dei contributi soggettivi integrativi e di maternità nonché delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi, avvalendosi anche delle procedure esecutive di legge, imputandoli secondo le priorità: contributo integrativo, contributo di maternità e contributo soggettivo.

In ipotesi di versamenti in eccedenza rispetto al dovuto per l'anno di riferimento, l'Ente compenserà eventuali scoperture afferenti altre annualità e, in presenza di credito residuo a seguito di domanda dell'iscritto, rimborserà l'importo eccedente.

4. Ai fini della riscossione l'Ente può in ogni tempo avvalersi della conoscenza degli imponibili comunque legittimamente acquisita.

5. I tempi e i modi di versamento e di riscossione possono essere modificati con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, previa delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

6. Salvo gli effetti del frazionamento di cui al precedente art. 5, i contributi minimi ed a percentuale, soggettivi ed integrativi sono dovuti rispettivamente dal 1° gennaio 1996 e dal 17 marzo 1996 ovvero, se successiva, dalla data di inizio dell'attività professionale.

Articolo 8

Prescrizione dei contributi

1. La prescrizione dei contributi, degli interessi di mora, delle sanzioni e di ogni relativo accessorio, interviene con il decorso di cinque anni dalla data di trasmissione all'Ente da parte dell'iscritto, della dichiarazione di cui al successivo art. 10 del presente Regolamento.

Capo III Delle comunicazioni e delle sanzioni

Articolo 9

Interessi di mora e sanzioni per il ritardato pagamento dei contributi

1. Il ritardo nel pagamento dei contributi di cui agli artt. 3 e seguenti del presente Regolamento comporta l'obbligo del pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dal tasso legale vigente più cinque punti con decorrenza dal giorno successivo all'ultimo utile per il previsto pagamento e fino a quello dell'effettivo versamento da calcolarsi sulle maggiori somme dovute rispetto a quelle effettivamente versate. Il ritardo superiore a 60 giorni comporta una ulteriore sanzione pari al 5% su base annua delle somme tardivamente pagate.

L'ammontare complessivo delle sanzioni non potrà comunque superare il quaranta per cento dell'importo del relativo capitale a debito, ovvero delle eventuali percentuali maggiori o minori stabilite dalla Legge.

2. Gli interessi di mora e le sanzioni, determinate secondo i criteri di cui al comma 1, si applicano anche alle società in ipotesi di ritardato versamento della contribuzione integrativa da esse dovuta.

Obbligo delle comunicazioni e sanzioni nei casi di omessa, ritardata e irregolare trasmissione delle stesse o infedele dichiarazione

1. Tutti i soggetti di cui all'art. 1, comma 1 e 2, del presente Regolamento, devono annualmente comunicare, con le modalità di cui al successivo comma 6, all'Ente entro il 31 luglio, l'ammontare del reddito professionale, quale definito dall'art. 3, per l'anno di riferimento. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono nulle e/o sono negative.

2. Il reddito da dichiarare all'Ente ai fini dell'art. 3 è quello derivato dalle attività di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente Regolamento.

Per i professionisti associati/soci il reddito da dichiarare è quello di partecipazione imputato al singolo professionista afferente l'associazione professionale/società stessa, con esclusione di eventuali altri redditi relativi ad attività diverse da quelle definite al comma 1 dell'art. 1.

Nell'ipotesi di redditi professionali prodotti sia in forma autonoma che di partecipazione, il reddito complessivo da dichiarare è costituito dalla somma di tali redditi. I soggetti titolari di partita IVA devono comunicare il volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA, dedotto l'importo del contributo integrativo, e l'ammontare delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, relative alle attività professionali quali previste dall'art.5 del Decreto del Presidente della Repubblica n° 633/1972.

I soggetti non titolari di partita IVA, ma esercenti le attività di cui al 2° comma dell'art. 5, Decreto del Presidente della Repubblica n° 633/1972, devono comunicare l'ammontare dei compensi lordi percepiti.

3. Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi nel corso dell'anno di riferimento con l'indicazione dell'anno e dell'imponibile IRPEF definito, l'imponibile complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno di riferimento e, qualora esistente, il volume di affari ai fini dell'IVA.

4. In caso di morte dell'iscritto, la comunicazione di cui al primo comma relativa all'anno del decesso deve essere presentata dagli eredi entro due mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Relativamente ad altre annualità anteriori al decesso, la comunicazione dovrà essere inoltrata dagli eredi entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte dell'Ente.

5. L'omessa e la ritardata trasmissione nonché l'infedele dichiarazione delle comunicazioni a) di cessazione dell'esercizio dell'attività professionale, di cui al precedente art. 1 comma 1; b) di ripresa dell'attività professionale; c) dei redditi professionali comporta di per sé l'applicazione di una sanzione pari a:

- fino al trentesimo giorno pari ad euro 50,00;
- dal trentunesimo al sessantesimo giorno pari ad euro 100,00;
- dal sessantunesimo giorno in poi pari ad euro 200,00.

Tali importi sono annualmente ed automaticamente rivalutati dall'anno successivo alla data di approvazione del Regolamento, senza necessità di revisione dello

stesso, in base alla variazione annua dell'indice dei prezzi di variazione al consumo delle famiglie degli operai ed impiegati, così come calcolato dall'ISTAT, con arrotondamento all'unità di euro.

La medesima sanzione si applica anche nei casi di cui all'art. 2 comma 2 e comma 5 del presente Regolamento.

6. Dal 1° gennaio 2009 la trasmissione di tutte le comunicazioni di cui al precedente comma dovrà essere effettuata obbligatoriamente all'Ente in via telematica.

7. Ai fini della tempestività dell'invio fa fede la data attestata dallo strumento telematico utilizzato ovvero la data attestata dall'ufficio postale per gli invii cartacei effettuati fino al 31/12/2008.

8. Le comunicazioni trasmesse successivamente al 1° gennaio 2009 con modalità diverse si considereranno irregolari e saranno sottoposte all'applicazione di una sanzione pari ad euro 50,00.

9. Le comunicazioni devono essere redatte obbligatoriamente avvalendosi dei modelli predisposti dall'Ente, reperibili sull'apposito sito internet.

10. I Consigli dei Collegi provinciali, in armonia con l'art. 14 comma 1 lett. b) dello Statuto, devono comunicare all'Ente le intervenute variazioni agli Albi professionali, ovvero conferma del precedente elenco dei propri iscritti. Dal 1° gennaio 2009 devono trasmettere telematicamente le suddette comunicazioni obbligatorie di loro competenza.

11. L'Ente ha la facoltà di esigere dall'iscritto o dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all'Ente e le dichiarazioni annuali dei redditi.

12. La mancata osservanza da parte degli iscritti agli Albi professionali degli adempimenti previsti dal presente Regolamento comporta obbligatoriamente la segnalazione al rispettivo Collegio provinciale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari di sua competenza a norma dell'art. 14 comma 1 lettera c) dello Statuto dell'Ente.

Titolo II

Attuazione delle attività di previdenza a favore degli iscritti e dei loro familiari

Articolo 11

Prestazioni

1. L'Ente corrisponde ai propri iscritti le seguenti prestazioni:

- a) pensione di vecchiaia;
- b) pensione di inabilità;
- c) assegni di invalidità;
- d) pensione indiretta e di reversibilità;
- e) indennità di maternità.

2. La pensione di vecchiaia e gli assegni d'invalidità decorrono dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Le pensioni indirette e di reversibilità decorrono dal primo giorno del mese successivo al decesso dell'iscritto. La pensione d'inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono maturati i requisiti previsti dall'art. 13.

3. Per la sola pensione di vecchiaia è data la facoltà all'iscritto di optare per la decorrenza riferita alla maturazione del diritto con applicazione del relativo coefficiente di trasformazione da rapportare al montante conseguito fino alla stessa data.

In quest'ultima ipotesi l'iscritto avrà diritto a percepire in un'unica soluzione le somme corrispondenti agli importi arretrati, rivalutati secondo gli indici ISTAT della pensione annua dalla data di maturazione del diritto a pensione alla data di presentazione della domanda di pensionamento.

L'opzione, come pure il coefficiente di trasformazione adottato, si intendono definitivi.

Qualora l'iscritto abbia esercitato la facoltà del calcolo della pensione adottando il coefficiente di trasformazione e il montante riferito alla data di maturazione del diritto, eventuali contribuzioni soggettive successive a tale data daranno titolo al supplemento di pensione così come previsto al comma 9 del successivo art. 12.

Articolo 12

Pensione di vecchiaia

1. La pensione di vecchiaia è corrisposta all'iscritto che abbia compiuto almeno sessantacinque anni d'età, a condizione che risultino dallo stesso versate ed accreditate almeno cinque annualità contributive.

2. Il diritto alla pensione, previa cessazione dell'attività professionale, si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di età, a condizione che risultino versati ed accreditati in favore dell'iscritto almeno cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995 n. 335.

Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento dell'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni.

3. L'importo della pensione annua è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione, di cui alla tab. A allegata, relativo all'età dell'iscritto al momento della domanda ovvero, in ipotesi di esercizio della facoltà di cui al precedente comma 3 dell'art. 11, dalla data di maturazione del diritto.

4. Il coefficiente di trasformazione viene rapportato alle frazioni di anno con incremento pari al prodotto di un dodicesimo della differenza tra i coefficienti di trasformazione corrispondenti alle età immediatamente superiore ed inferiore a quella dell'iscritto ed il numero dei mesi costituenti la frazione di anno.

5. Il montante contributivo individuale, costituito dal complesso dei contributi soggettivi, viene annualmente incrementato su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con l'esclusione della contribuzione dell'anno medesimo, secondo il tasso di capitalizzazione.

L'aliquota di computo per il calcolo della pensione è fissata al dieci per cento.

L'aliquota di computo per il calcolo della pensione può essere variata, nel rispetto dei limiti prescritti dalla legge, con delibera del Consiglio di Indirizzo Generale da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, indipendentemente dall'aliquota di finanziamento. I contributi soggettivi sono considerati per anno di competenza, indipendentemente dal periodo di versamento.

6. Il tasso annuo di capitalizzazione è pari alla media quinquennale del tasso annuo di variazione nominale del PIL, appositamente calcolata dall'ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente all'anno da rivalutare, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

7. È istituito un fondo di riserva costituito dall'avanzo di gestione dell'Ente comprensivo dell'eventuale differenza tra il rendimento degli investimenti effettivamente conseguito e la capitalizzazione accreditata ai singoli conti individuali.

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Indirizzo Generale adotterà ogni provvedimento necessario per il riequilibrio della gestione, anche con la variazione del tasso annuo di capitalizzazione e ciò particolarmente nel caso in cui il rendimento annuo degli investimenti risulti inferiore alla predetta variazione nominale del PIL.

8. Dopo il primo quinquennio, sentiti i Ministeri vigilanti e nel rispetto del quadro normativo di riferimento, i parametri per il calcolo delle pensioni secondo il

sistema contributivo potranno essere variati ed adeguati in sintonia al reale andamento della gestione finanziaria ed al complessivo assetto previdenziale dell'Ente.

9. Qualora l'iscritto prosegua l'attività professionale anche dopo la data di decorrenza della pensione e opti per continuare il versamento dei contributi soggettivi, questi ultimi daranno titolo ad un supplemento di pensione a favore dell'iscritto, calcolato con il sistema contributivo di cui al precedente comma 3 del presente articolo e liquidabile con cadenza biennale.

10. L'Ente provvede ad inviare ad ogni iscritto, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla propria posizione.

Articolo 13

Pensione di inabilità

1. La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

- a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa a causa di malattia od infortunio sopravvenuti successivamente all'iscrizione, in modo permanente e totale;
- b) l'iscritto abbia effettuato almeno cinque annualità di contribuzione all'Ente, delle quali tre nel quinquennio precedente all'anno di presentazione della domanda e sia iscritto da almeno cinque anni;
- c) l'iscritto si sia cancellato dall'Albo professionale.

2. Si prescinde dal requisito dell'anzianità contributiva e di iscrizione di cui al punto b) del precedente comma 1 del presente articolo quando l'inabilità sia stata causata da infortunio

3. Per il calcolo della pensione si applica il sistema contributivo di cui al precedente art. 12, riferito al montante incrementato in conformità all'art. 1, comma 15, Legge 8 Agosto 1995, n. 335.

Per la liquidazione della pensione si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni nel caso in cui l'età dell'iscritto all'atto della domanda sia ad essa inferiore.

Il calcolo dell'incremento del montante in conformità all'art. 1 comma 15 della legge 8 agosto 1995 n. 335, nel caso di cui al precedente comma 2 del presente articolo, verrà effettuato assumendo la media delle basi annue pensionabili determinata calcolando la media dei contributi effettivamente versati, ancorché inferiori a cinque annualità, ed imputando detta media agli anni mancanti fino alla concorrenza delle cinque annualità richieste.

4. Gli iscritti non beneficiari di altro trattamento pensionistico obbligatorio possono conseguire, con determinazione del Consiglio di Amministrazione, a carico del conto di cui all'art. 17 comma 2 dello Statuto dell'Ente e nei limiti di disponibilità di detto conto, una provvidenza integrativa di natura assistenziale fino alla

concorrenza dell'importo corrispondente all'assegno sociale di cui all'art. 3 comma 6 della legge 8 agosto 1995 n. 335, in vigore all'atto del pensionamento, secondo le modalità fissate dal medesimo Consiglio di Amministrazione.

La provvidenza integrativa di natura assistenziale, eventualmente riconosciuta all'iscritto, previa nuova determinazione del Consiglio di Amministrazione, è reversibile ai superstiti aventi diritto solo nel caso in cui il reddito dei medesimi, sia inferiore all'assegno sociale di cui all'art. 3 comma 6 della Legge 8 agosto 1995 n. 335 in vigore all'atto del pensionamento, secondo le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione.

5. In caso di infortunio o malattia, qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione al tasso del 5 per cento su base annua della porzione di pensione annua integrata, l'integrazione di cui sopra non avrà luogo. L'integrazione sarà invece proporzionalmente ridotta nel caso in cui il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni o malattia stipulata dall'iscritto.

6. Il diritto alla pensione di inabilità è subordinato alla cancellazione dall'Albo professionale.

7. La cancellazione dall'Albo professionale deve essere richiesta al competente Collegio Provinciale, pena la decadenza dal diritto alla pensione, non oltre il sessantesimo giorno successivo dal ricevimento, da parte dell'Ente, della delibera del CdA di riconoscimento dello stato inabilitante con l'espressa indicazione della norma che prescrive la cancellazione dagli Albi professionali. La concessione della pensione di inabilità è revocata in caso di nuova iscrizione all'Albo professionale.

8. L'Ente può in qualsiasi momento assoggettare a verifica la permanenza delle condizioni di inabilità. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presenti alla verifica, sottoponendosi alle visite mediche predisposte dall'Ente.

9. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia assoggettato alla verifica, la pensione è revocata d'ufficio.

10. La pensione è revocata d'ufficio qualora cessino le condizioni di inabilità che escludono in modo permanente e totale l'esercizio della professione.

11. Qualora si verifichi il decesso del richiedente prima che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti clinici, ma l'inabilità possa essere accertata inequivocabilmente attraverso adeguata documentazione medica, il provvedimento di ammissione alla pensione di inabilità a favore del de cuius può essere adottato "a posteriori" ai fini della reversibilità della pensione stessa a favore dei superstiti aventi diritto.

12. Ai fini della integrazione di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo l'Ente può avvalersi del ricorso a polizze assicurative.

Assegno di invalidità

1. L'assegno di invalidità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

- a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia ridotta in modo permanente per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione all'Ente, a meno di un terzo (legge 222 del 12 giugno 1984);
- b) l'iscritto abbia effettuato almeno cinque annualità di contribuzione all'Ente, delle quali tre nel quinquennio precedente all'anno di presentazione della domanda e sia iscritto da almeno cinque anni.

2. Si prescinde dal requisito dell'anzianità contributiva e di iscrizione di cui al punto b) del precedente comma 1 del presente articolo quando l'invalidità sia stata causata da infortunio.

3. Sussiste diritto all'assegno di invalidità anche quando le infermità o i difetti fisici o mentali preesistono alla iscrizione all'Ente purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità all'esercizio della professione (legge 222 del 12 giugno 1984).

4. Per il calcolo dell'assegno di invalidità si applica il sistema contributivo assumendo il coefficiente di trasformazione relativo all'età di cinquantasette anni nel caso in cui l'età dell'iscritto all'atto della domanda sia ad essa inferiore, in conformità all'art. 1, comma 14, legge 8 agosto 1995 n. 335.

L'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta.

Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione.

Qualora l'iscritto prosegua l'attività anche dopo l'erogazione dell'assegno di invalidità i contributi soggetti versati daranno titolo a un supplemento di pensione sempre calcolato con il sistema contributivo, e liquidabile con cadenza biennale.

5. Gli iscritti non beneficiari di altro trattamento pensionistico obbligatorio possono conseguire, con determinazione del Consiglio di Amministrazione, a carico del conto di cui all'art. 17 comma 2 dello Statuto dell'Ente e nei limiti di disponibilità di detto conto, una provvidenza integrativa di natura assistenziale fino alla concorrenza del settanta per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3 comma 6 della Legge 8 agosto 1995 n. 335, in vigore nell'anno di presentazione della domanda, secondo le modalità fissate dal medesimo Consiglio di Amministrazione.

6. In caso di infortunio o malattia, qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione al tasso del 5 per cento su base annua dell'assegno annuo di invalidità integrato, l'integrazione di cui sopra non avrà luogo. L'integrazione sarà invece proporzionalmente ridotta nel caso in cui il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni o malattia stipulata dall'iscritto.

7. L'Ente può in qualsiasi momento assoggettare a verifica la permanenza delle condizioni di invalidità e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal titolare, confermare o revocare la concessione dell'assegno di invalidità. L'erogazione dell'assegno di invalidità è sospesa nei confronti del titolare che non si presti alla verifica, sottoponendosi alle visite mediche predisposte dall'Ente.

8. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il titolare si sia assoggettato alla verifica l'assegno è revocato d'ufficio.

9. L'assegno è revocato d'ufficio qualora cessino le condizioni di invalidità di cui al precedente comma 1 del presente articolo.

10. Qualora il titolare di assegno di invalidità abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del 65° anno di età, l'assegno di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia il cui importo non potrà, comunque, essere inferiore all'assegno di invalidità in godimento fino a quel momento.

11. L'assegno di invalidità di cui al presente articolo non è reversibile ai superstiti.

12. Ai fini dell'applicazione dei commi 2, 5, e 6 del presente articolo, l'Ente può avvalersi del ricorso a polizze assicurative.

Articolo 15

Norme comuni alle pensioni di inabilità ed assegno di invalidità

1. Alla domanda di pensione o assegno di invalidità deve essere allegata la seguente documentazione:

a) certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario attestante le condizioni di inabilità o invalidità; tale certificato dovrà essere integrato da documentazione sanitaria dalla quale risulti l'indicazione della causa e l'epoca dell'insorgere dell'evento inabilitante od invalidante;

b) nell'ipotesi di infortunio o malattia: documentazione comprovante l'eventuale azione giudiziaria promossa contro il responsabile od i suoi aventi causa, ovvero la prova dell'ammontare dell'indennizzo ricevuto, escluso in ogni caso il risarcimento derivante da assicurazione per infortuni o malattia stipulata dall'iscritto.

2. In caso di inabilità od invalidità dovute ad infortunio l'Ente è surrogato nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell'art. 1916 del Codice Civile in concorso eventuale con l'assicuratore privato dell'iscritto ove l'assicuratore medesimo, con il quale è stata stipulata polizza di assicurazione per infortunio, abbia diritto alla surroga.

3. L'accertamento dello stato di inabilità o invalidità è effettuato da una apposita commissione, entro e non oltre novanta giorni dalla data di completamento della documentazione sanitaria, nominata dal Consiglio di Amministrazione e composta da tre sanitari di fiducia dell'Ente che, dopo apposita visita medica, redigono relativo verbale in merito alla situazione fisica del richiedente.

Nel caso in cui questi sia, per oggettivi motivi di salute, impossibilitato a presentarsi nei locali dell'Ente potrà, dietro presentazione di idonea certificazione sanitaria, chiedere che la visita medica sia effettuata al proprio domicilio da parte di un sanitario di fiducia dell'Ente, appositamente nominato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, con preavviso di visita a mezzo telegramma, con almeno cinque giorni di anticipo. Il medico dovrà quindi redigere e sottoscrivere un apposito verbale il quale verrà poi esaminato dalla commissione medica di cui sopra che stabilirà l'esistenza o meno dell'inabilità o della invalidità. Si provvederà infine all'istruttoria del fascicolo per la successiva delibera del Consiglio di Amministrazione.

Gli uffici provvederanno alla comunicazione all'iscritto dell'esito della domanda.

4. Il provvedimento di rigetto della domanda di pensione di inabilità od assegno di invalidità da parte del Consiglio di Amministrazione deve essere motivato ed è comunicato al richiedente con raccomandata con ricevuta di ritorno, con esplicita menzione della facoltà di proporre ricorso amministrativo.

5. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della notifica di rigetto, l'interessato può richiedere che l'accertamento venga deferito ad un collegio composto da un medico designato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, da un medico designato dal ricorrente e da un terzo medico nominato dal presidente dell'Ordine dei medici della provincia ove avviene la visita.

Nel caso di riconoscimento della inabilità o della invalidità le spese dell'intero collegio medico sono a carico dell'Ente e la decorrenza della pensione di inabilità o dell'assegno di invalidità è fissata al primo giorno del mese seguente a quello in cui è stata riconosciuta l'insorgenza della inabilità o della invalidità da parte del citato collegio medico.

6. L'Ente può accertare in qualsiasi momento la persistenza dei requisiti di inabilità od invalidità. L'accertamento è effettuato da una commissione formata da tre sanitari di fiducia dell'Ente, diversi da quelli che hanno proceduto all'accertamento iniziale dello stato di inabilità o invalidità, nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente. Le procedure di accertamento, notifica ed eventuale ricorso si svolgeranno con le medesime modalità di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 del presente articolo.

Pensione di reversibilità e indiretta

1. Le pensioni di vecchiaia ed inabilità sono reversibili ai superstiti nei casi ed alle condizioni stabilite, secondo le disposizioni seguenti:

- a) al coniuge;
- b) ai figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro ed ai nipoti in linea retta minori viventi a carico dell'iscritto;
- c) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a) e b) ai genitori inabili o di età superiore ai sessantacinque anni che risultino a carico o, in mancanza anche di questi, ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili sempreché al momento della morte dell'iscritto risultino permanentemente inabili al lavoro ed a carico.

I superstiti si considerano a carico dell'iscritto se questi prima del decesso provvedeva al loro sostentamento in forma continuativa ed esclusiva.

La pensione indiretta ai superstiti spetta alle medesime condizioni di cui al presente comma, sempreché sussista l'anzianità contributiva per il trattamento pensionistico diretto.

2. Le pensioni di vecchiaia e di inabilità sono reversibili ai superstiti secondo le seguenti aliquote della pensione annua già liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto:

- a) 60 per cento al coniuge;
- b) 70 per cento al figlio unico o al nipote minore unico in linea retta a carico, se manca il coniuge;
- c) 20 per cento a ciascun figlio o ciascun nipote minore in linea retta a carico, se ha diritto a pensione anche il coniuge;
- d) 40 per cento a ciascun figlio o a ciascun nipote minore in linea retta a carico, se manca il coniuge;
- e) 15 per cento a ciascun genitore;
- f) 15 per cento a ciascuno dei fratelli o sorelle.

La somma delle quote non può comunque superare il 100 per cento della pensione che sarebbe spettata all'iscritto.

Al coniuge spetta in ogni caso la quota della pensione di riferimento di cui alla precedente lettera a), anche se unico superstite avente diritto. La pensione complessivamente spettante ai figli o ai nipoti minori in linea retta a carico è ripartita tra gli stessi in parti uguali.

La pensione indiretta ai superstiti è calcolata secondo le aliquote di cui al presente comma.

3. Per il calcolo della pensione ai superstiti dell'iscritto, nel caso di decesso ad una età inferiore ai 57 anni, si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni.

4. Nel caso di variazione nella composizione del nucleo dei superstiti aventi diritto a pensione, la misura della stessa è corrispondentemente ricalcolata.

5. Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'art. 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra la

data della morte dell'iscritto o del pensionato e del compimento del 18° anno d'età, conserva il diritto alla pensione di reversibilità anche dopo il compimento della maggiore età.

6. I trattamenti ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

7. Il diritto alle pensioni di reversibilità ed indiretta cessa:

a) per il coniuge qualora passi a nuove nozze;
b) per i figli al compimento del diciottesimo anno di età o quando cessi lo stato di inabilità al lavoro: il limite di diciotto anni d'età è elevato a ventuno qualora i figli frequentino una scuola media o professionale per tutta la durata del corso legale, a ventitré qualora frequentino un tirocinio di praticantato professionale, a ventisei qualora frequentino un corso di laurea o di laurea specialistica presso l'Università, purché gli stessi risultino a carico del genitore al momento del decesso dell'iscritto e non prestino regolarmente lavoro retribuito.

Nei suddetti casi, comunque, il diritto viene meno alla data di cessazione delle previste condizioni, se precedente a quella di compimento dei limiti di età indicati.

c) per il genitore inabile al lavoro quando cessi lo stato di inabilità;

d) per le sorelle od i fratelli inabili al lavoro quando cessi lo stato di inabilità o in caso di matrimonio.

Articolo 17

Pagamento e rivalutazione delle pensioni

1. Gli importi delle pensioni erogate dall'Ente sono perequati annualmente in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, ove non diversamente previsto da disposizioni legislative.

2. Le pensioni sono pagate in via anticipata il giorno cinque di ogni mese, o di ogni trimestre nell'ipotesi in cui il rateo mensile lordo sia inferiore a 100,00 euro, in tredicesimi di uguale importo della pensione annua. Resta salva la facoltà dell'iscritto di chiedere la liquidazione trimestrale nell'ipotesi in cui il rateo mensile lordo sia superiore a 100,00 euro.

La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.

In caso di decesso, l'Ente richiede agli eredi aventi diritto la restituzione delle mensilità anticipate computandosi come mese dovuto in restituzione quello in cui il decesso è avvenuto anteriormente al 15 del mese stesso.

Articolo 18

Indennità di maternità

1. Agli iscritti di sesso femminile è corrisposta una indennità di maternità nella misura, termini e modalità previsti dalla Legge 11 dicembre 1990, n. 379 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione, per la copertura del trattamento di maternità, il Consiglio di Amministrazione proporrà al Consiglio di Indirizzo Generale l'adozione dei provvedimenti necessari, secondo quanto previsto dalla Legge 11 dicembre 1990, n. 379 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il contributo di maternità non è frazionabile.

Articolo 19

Contribuzione volontaria

1. L'iscritto all'Ente, qualora cessi l'attività professionale che ha dato luogo all'obbligo di iscrizione prima di aver raggiunto l'età minima per il conseguimento del diritto alla pensione, può proseguire a titolo volontario il versamento dei contributi all'Ente a condizione che mantenga l'iscrizione nell'Albo del Collegio e possa far valere almeno una contribuzione soggettiva annuale obbligatoria nel quinquennio precedente la data della domanda, ovvero almeno tre contribuzioni soggettive annuali obbligatorie qualunque sia l'epoca del versamento.

2. Le modalità della contribuzione volontaria saranno disciplinate dall'Ente mediante Regolamento attuativo da sottoporre all'approvazione dei Ministeri Vigilanti ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto Legislativo 30/06/1994 n. 509.

Articolo 20

Restituzione dei contributi

1. Gli iscritti che al compimento del sessantacinquesimo anno di età non abbiano maturato il diritto alla pensione e che abbiano cessato l'attività, che ha dato luogo all'obbligo di iscrizione, possono richiedere la restituzione dei contributi soggettivi versati.

La restituzione spetta anche ai superstiti dell'iscritto defunto di cui al comma 1 del precedente articolo 16, quando non abbiano titolo alla pensione indiretta.

2. La somma rimborsabile è pari all'importo del montante contributivo individuale dell'iscritto riferito alla data del 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la domanda di restituzione, oltre al totale dei versamenti a titolo di contributo soggettivo dell'anno in corso ed al netto di eventuali crediti dell'Ente per capitale e per interessi di mora e sanzioni.

3. Non si dà luogo, in ogni caso, alla restituzione dei contributi integrativi e di maternità di cui all'art. 4 del presente regolamento.

4. Si prescinde dal requisito del compimento del sessantacinquesimo anno di età per gli iscritti di cui all'art. 13 comma 1 del presente Regolamento che non hanno maturato il diritto al trattamento pensionistico. La restituzione è comunque subordinata alla cancellazione dall'Albo professionale così come previsto dall'art. 13 comma 6 del presente Regolamento.

5. Qualora, posteriormente alla restituzione di cui al presente articolo, l'iscritto si trovi nuovamente nelle condizioni che danno luogo all'obbligo di iscrizione all'Ente, ad esso è riconosciuta la facoltà di ricostituire il proprio montante contributivo individuale, versando entro sei mesi dalla data della nuova iscrizione l'importo precedentemente restituitogli dall'Ente rivalutato alla data di prima iscrizione. L'importo ricostituito sarà soggetto a rivalutazione, con esclusione dell'anno in cui è avvenuto il versamento e i periodi di contribuzione anteriori alla restituzione concorrono alla determinazione dell'anzianità contributiva.

6. La restituzione del montante così come determinato al comma 2 del presente articolo, avviene entro e non oltre centoventi giorni dalla data di presentazione della regolare domanda.

Articolo 21

Cumulabilità e ricongiunzione delle pensioni

1. Le pensioni erogate dall'Ente sono cumulabili con altre pensioni e con altri redditi nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. È ammessa, secondo le normative vigenti, la ricongiunzione di contributi previdenziali obbligatori.

Articolo 22

Riscatto dei periodi precedenti all'istituzione dell'Ente di previdenza

1. L'iscritto ha facoltà di richiedere il riscatto degli anni di attività professionale precedenti l'istituzione dell'Ente, a partire dall'anno di iscrizione all'Albo professionale, purché possa far valere almeno 5 anni di effettiva contribuzione all'Ente. Il periodo di attività professionale riscattabile deve essere antecedente al 31 dicembre 1995.

Il numero degli anni riscattabili, le modalità ed i termini del riscatto saranno disciplinate dall'Ente, mediante regolamento da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Titolo III

Attuazione delle attività di assistenza

Articolo 23

Forme di assistenza facoltative

- 1.** L'Ente può provvedere alla attuazione di forme di assistenza facoltative ai sensi dell'art 3, commi 2 e 3, dello Statuto dell'Ente, attraverso deliberazione del Consiglio di Indirizzo Generale, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti, che preveda la costituzione di specifici fondi appositamente finanziati.
- 2.** Le forme di assistenza facoltative saranno disciplinate dall'Ente mediante regolamento attuativo da sottoporre all'approvazione dei Ministeri Vigilanti ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. lgs. 30/06/1994 n. 509.

Allegati

Coefficienti di trasformazione (Tabella A)

Anni	Coefficienti
57	4,720
58	4,860
59	5,006
60	5,163
61	5,334
62	5,514

Anni	Coefficienti
63	5,706
64	5,911
65	6,136
66	6,379
67	6,640
68	6,927

Anni	Coefficienti
69	7,232
70	7,563
71	7,924
72	8,319
73	8,750
74	9,227

Anni	Coefficienti
75	9,751
76	10,335
77	10,983
78	11,701
79	12,499
80	13,378

